

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2197)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1975

Indennità per danni patrimoniali subiti in servizio ed a causa di servizio dal personale dei fari e dei segnalamenti marittimi dipendente dalla Marina militare, a seguito di eventi di forza maggiore

ONOREVOLI SENATORI. — La legge (articolo 2043 del codice civile), com'è noto, in presenza di eventi pregiudiziali, subordina la risarcibilità del danno che ne deriva al comportamento doloso o colposo dell'uomo.

Ciò mentre da un canto sottrae alla risarcibilità i danni causati da eventi assolutamente eccezionali ed imprevedibili e, come tali, incontrollabili, dall'altro pone ad esclusivo carico del danneggiato il pregiudizio patrimoniale derivatone, creando situazioni tanto più inique in quanto inevitabili, stante il rapporto d'impiego che lega il dipendente all'amministrazione e i relativi obblighi che ne conseguono.

Già la legge 30 dicembre 1965, n. 1560, in caso di perdita di vestiario, strumenti nautici, scientifici e chirurgici, prevede la corresponsione di un'indennità al personale della

Marina militare per il danno subito in occasione di sinistri marittimi. A similitudine della predetta legge, ed in considerazione del fatto che il personale dei fari e segnalamenti marittimi è più degli altri esposto a subire le conseguenze dannose della furia degli elementi naturali a causa della speciale ubicazione dei luoghi di servizio, come è accaduto di recente per una violenta mareggiata sulla costa calabrese, il disegno di legge presente tende ad ovviare a tale stato di cose.

Se le conseguenze dannose di eventi calamitosi non sono nè possono essere addossate a titolo di responsabilità per fatto illecito a chicchessia, esse dal pari non possono essere sopportate dal danneggiato che oltretutto non poteva sottrarsi in quanto pubblico dipendente, obbligato ad occupare l'alloggio di servizio.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Al personale dei fari e segnalamenti marittimi, che in servizio e per causa di servizio abbia subito danni patrimoniali per eventi di forza maggiore collegati al servizio stesso, è corrisposta un'indennità nella misura del danno ricevuto a seguito di accertamenti eseguiti da apposita Commissione di inchiesta nominata dal Comandante in capo del Dipartimento competente per territorio.

## Art. 2.

Per le richieste d'indennizzo in corso di trattazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono applicate le disposizioni di cui al precedente articolo.

## Art. 3.

All'onere annuo di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.